

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello = notificazione della sentenza...ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.**

*La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., comma 4.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.8.2014, n. 18108**

*...omissis...*

3.1 - Il ricorso principale è inammissibile, perchè tardivo, così come eccepito dalla controricorrente. In tal senso anche le conclusioni del Procuratore Generale.

Le memorie al riguardo depositate dal ricorrente, nonchè le osservazioni depositate all'esito dell'udienza non offrono elementi di valutazione tali da consentire di superare l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui il termine dell'impugnazione, anche per il notificante, decorre dalla dimostrata conoscenza legale della sentenza, come nel caso della proposizione dell'azione in revocazione. Al riguardo, di recente questa Corte ha affermato (Cass. n. 7261 del 2013, Rv. 625600) "la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., comma 4".

Precedenti conformi n. 23592 del 2004 Rv. 578618, n. 14267 del 2007 Rv. 596981.

Nel caso oggi in esame non risulta che sia intervenuta sospensione del termine per proporre ricorso in cassazione, e il termine di 60 giorni risulta ampiamente decorso dal momento della notifica della citazione in revocazione.

3.2 - Dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale, specificamente indicato dalla parte come condizionato (vedi pag. 37), resta assorbito.

4. Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l'incidentale. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2014